LA PREVIDENZA FORENSE

4

GENNAIO-APRILE



CONTRIBUTI FORENSI

ERA DELLA DATACRAZIA

NUMERI DELL'AVVOCATURA

RIVISTE FORENSI

LA PREVIDENZA **FORENSE**

EDITORIALE

2	Siamo onde dello stesso mare	di Nunzio	Luciano
PREV	ZIDENZA		

PRE	VIDENZA
4	Natura giuridica (e caratteristiche) dei contributi soggettivo ed integrativo
	et integrativo
7	Casse di Previdenza a confronto: la contribuzione di Manuela Bacci
12	Cancellazione dall'albo professionale e restituzione dei contributi previdenziali
15	Trattamento "fiscale" dei contributi previdenziali versati indebitamente e successivamente rimborsati di Silvia Siccardi
17	Assistenza e stato di bisogno
19	Finanziamenti europei di Giovanna Fantini
20	I numeri dell'Avvocatura 2019 a cura di Giovanna Biancofiore
30	Il lavoro domestico ai tempi del coronavirus di Fernando Caracuta
32	Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell'anno 2020 di Paola Ilarioni
AVV	OCATURA
38	La giurisprudenza disciplinare e le riviste forensi di Remo Danovi
43	Eraclito, l'elezione del papa e il fumus boni iuris di Bruno Cavallone
46	Guida alla pratica forense
53	Il compenso dell'avvocato e l'azione a sua tutela di Silvio Zicconi
58	Il dato personale nell'era della datacrazia di Nicoletta Giorgi
63	La giustizia predittiva e l'incalcolabile di Elia Barbujani
68	Periodo di prova: reale opportunità o pericolosa criticità di Enrico U.M. Cafiero
73	Identità digitale e tutela penale: per una frontiera difensiva della personalità di Massimo Brazzi
78	La disciplina del rapporto di lavoro dei riders di Matelda Lo Fiego

GIURISPRUDENZA

81 Cor	te di Appello di Roma	a 11 dicembre 201	19 n. 4324 con nota	di Chiara Malpica
--------	-----------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Trib. Avezzano 5.11.2019/11.2.2020 n. 321 87

RECENSIONI

91	Pietro Curzio, Diritto del lavoro contemporaneo. Questioni e tendenze,		
	Bari, Cacucci	Editore, 2019	a cura di Vincenzo A. Posc
0.4	C: I: D	P 1 C	. 1

Giulio Prosperetti, Ripensiamo lo Stato sociale, Wolters Kluwer, Milano, 2019 a cura di Leonardo Carbone

95 Augusto Conte-Domenico Maria Conte, Umanesimo della legge. Apparati giuridici storici letterari, Edizioni Grifo, 2020 a cura di Leonardo Carbone

Comitato di Redazione "La Previdenza Forense

Presidente:

Avv. Nunzio Luciano

Direttore Onorario:

Avv. Dario Donella

Direttore Responsabile:

Avv. Leonardo Carbone

Consiglieri di rappresentanza:

Avv. Giuseppe La Rosa Monaco Avv. Camillo Cancellario

Componenti:

Avv. Manuela Bacci

Avv. Andrea Bernardini

Avv. Michele Bromuri

Avv. Divinangelo D'Alesio

Avv. Eleonora Facchetti

Avv. Ida Grimaldi

Avv. Domenico Monterisi

Avv. Salvatore Spano Avv. Giulia Zambelloni

Direzione e Redazione:

Via Ennio Quirino Visconti, 8 00193 Roma

tel. 06.36205271 fax 06.36205254

Editore:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Via Ennio Quirino Visconti, 8 00193 Roma

Segreteria di redazione:

Avv. Debora Felici tel. 06 36205618

Registrazione del Tribunale di Roma

18.4.1978 n. 17230 Tiratura 50.000 copie ISSN 1827-7373

Pubblicità

a cura di Cassa Forense

Stampa Abramo Printing & Logistics

Località Difesa Zona Industriale 88050 Caraffa di Catanzaro www.abramo.com

Grafica per Abramo Printing & Logistics Arch. Maria Paola Quattrone

Numero chiuso in redazione il mese di maggio 2020

Finito di stampare il mese di maggio 2020

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale - 70% Aut. GIPA/C/PD/i7/2012

In copertina: Palazzo della Consulta – Sala delle udienze

Piazza del Quirinale, 41, Roma







Il compenso dell'avvocato e l'azione a sua tutela

di Silvio Zicconi

seguito della sentenza n.4247/2020 delle Sezioni Unite, ultima di una serie di importanti pronunce in materia, il quadro degli strumenti previsti dal legislatore a tutela del credito del professionista pare godere di maggiore chiarezza e di un non trascurabile sostegno da parte della giurisprudenza di legittimità.

È inutile ricordare i dubbi che, fino a poco tempo addietro hanno attraversato la dottrina e la giurisprudenza di merito riguardo al rito applicabile, a seconda che oggetto di giudizio sia la liquidazione del credito dell'avvocato o lo stesso si estenda anche all'an della pretesa creditoria; ben presenti poi sono le incertezze che hanno diviso la dottrina nell'individuazione del foro competente a decidere in merito al diritto ed alla liquidazione del compenso dell'avvocato, a seconda dell'ufficio o degli uffici giudiziari davanti ai quali lo stesso aveva svolto il patrocinio oggetto di remunerazione.

Volendo sintetizzare le conclusioni cui risulta pervenuta la giurisprudenza di legittimità, per coerenza logica e sistematica è opportuno distinguere innanzi tutto a seconda che il compenso si riferisca ad attività giudiziale o stragiudiziale, per poi distinguere a seconda che l'attività giudiziale svolta riguardi cause civili, penali o amministrative.

Nel contempo, volendo fornire un quadro quanto più completo della situazione, sarà necessario tenere conto delle diverse soluzioni proposte a seconda che si parli di azione tesa all'accertamento positivo del credito da parte dell'avvocato/creditore o al contrario di azione di accertamento negativo introdotta dal cliente.

Passando quindi a considerare innanzi tutto l'ipotesi di un compenso vantato dall'avvocato per l'attività giudiziale svolta in sede civile, ed il caso in cui sia l'avvocato a voler intraprendere il giudizio per il riconoscimento e la tutela del proprio credito, secondo la S.C. questi può utilizzare solo due strade: o il rito monitorio previa approvazione della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine¹, o il rito sommario speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.

Detto rito speciale, poi, dovrà essere utilizzato dal professionista anche nell'ipotesi in cui la controversia riguardi non il solo il quantum ma anche l'an della pre-

A tal riguardo le SS.UU. nel 2018 avevano già chiarito che il giudizio speciale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 comprende tutte le questioni concernenti il diritto al compenso, specie se introdotte dal cliente convenuto mediante eccezioni o mere difese, inidonee come tali ad ampliare l'oggetto della causa; essendo esclusa qualsivoglia possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda o mutare il rito da sommario ad

Se poi il cliente non si limita a contestare il compenso ma propone domanda riconvenzionale, bisogna distinguere a seconda che questa rientri o meno nella competenza del giudice adito ex art. 14 cit.: nel primo caso resterà sottoposta al rito speciale, sempre che non necessiti di una cognizione non sommaria, mentre nel secondo caso, il giudice si vedrà costretto a separare i giudizi e trattare la sola riconvenzionale con il rito ordinario⁴. Se infine la domanda riconvenzionale dovesse eccedere la competenza del giudice adito⁵, troveranno applicazione gli artt. 34-36 c.p.c. in tema di connessione, con conseguente spostamento dell'intera controversia (salvo che la domanda dell'avvocato sia stata proposta con il rito monitorio, considerato il carattere funzionale della competenza del giudice dell'opposizione).

In ogni caso – si rammenti – è preclusa all'avvocato la possibilità di proporre la domanda nelle forme ordi-

¹ Ai sensi dell'art. 637 2° e 3° comma c.p.c.

² Questo per una precisa scelta legislativa che tiene conto della peculiarità di questo tipo di controversie, cfr. Cass. n. 4002/2016, Cass. n. 548/2017, n. 3993/2017, n. 12847/2017, SS.UU. n. 4485/2018, Cass. n. 10410/2018, Cass. n. 26778/2018.

³ Cfr. art. 3/1 D.Lgs. n. 150/2011 in forza del quale a dette controversie "non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 702 ter del codice di procedura civile", fatto per cui non è neanche consentito disporre il passaggio della causa dal rito sommario a quello ordinario, ove le difese delle parti richiedano un'istruzione non sommaria: Cfr. anche Cass. ord. n. 16212/2019.. ⁴ Cfr. SS.UU. n. 4485/2018

⁵ Cfr. art. 14 comma 2: "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

narie o in quelle sommarie di cui all'art. 702 Bis e ss.

Analogo discorso in caso di opposizione da parte del cliente ingiunto. La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel ritenere applicabile il rito speciale⁶ anche detto giudizio⁷.

Al contrario l'azione che il cliente volesse intraprendere nei confronti dell'avvocato per l'accertamento negativo del credito del professionista, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. n. 794/19428 e 14 D.Lgs. n. 150/20119 non potrebbe assumere le forme del rito speciale.

Riguardo al foro competente ad accertare il credito dell'avvocato per l'attività prestata in sede giudiziale civile: qualora il cliente sia un consumatore¹⁰, appare ormai pacifico che la competenza "prevalente" sia quella del foro del consumatore¹¹ qualunque sia il procedimento scelto (vuoi quello speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 o quello monitorio)12.

Ove la procedura sia quella ex art. 14 L.n.150/2011, fermo quanto si dirà appresso per l'ipotesi di attività difensiva prestata in più gradi di giudizio, la domanda dovrà essere presentata nanti l'ufficio giudiziario davanti al quale l'avvocato ha prestato la propria opera. In caso di azione monitoria competenti saranno alternativamente competenti i fori di cui ai commi 1°, 2° o 3º dell'art. 637 c.p.c. Il ricorso potrà quindi essere presentato davanti al giudice che sarebbe competente per il giudizio ordinario, oppure davanti a quello che ha deciso la causa cui il credito professionale si riferisce o, infine, davanti al giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine cui l'avvocato è iscritto¹³.

Se questo non crea problemi per un compenso riferito all'attività svolta davanti ad un solo giudice, la questione si complica ove il compenso si riferisca ad attività svolta sia in primo che in secondo grado, se non anche davanti alla Cassazione.

Altro problema è ancora se la procedura speciale (che, si ricorda, è caratterizzata dalla collegialità del giudicante) possa essere utilizzata per la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta davanti al Giudice di Pace o se in dette ipotesi l'avvocato sia tenuto ad utilizzare un'altra procedura.

A tal proposito le Sezioni Unite già due anni fa¹⁴, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. n. 794/1942 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 e 637 c.p.c., aveva-

delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore». Cfr. ex multis, Cass. civ., n. 5703/2014; idem per ipotesi di d.i. e opposizione a D.I. Cass. n. 1951/2018, Cass. n. 11389/2018; cfr. anche Cass. n. 21187/2017, Cass. n. 1464/2014 che lo hanno ritenuto prevalente sia per le controversie inerenti il pagamento del compenso che per quelle inerenti la responsabilità dell'avvocato. 13 Questo in ragione del fatto che ove si opti per il rito monitorio sarebbe necessario il parere di congruità rilasciato dal

⁶ Ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 28 L. n. 794/1942.

⁷ Cfr. SS.UU. n. 4485/2018.

⁸ art. 28 L.794/1942: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti <u>nei confronti del proprio cliente l'avvocato</u> dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., procede ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n. 15072011".

Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 1° comma: "Le controversie previste dall'art. 28 L. n. 794/1942 e l'opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2° comma: "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 1° comma: "Le controversie previste dall'art. 28 L. n. 794/1942 e l'opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2° comma: "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

¹⁰ Così qualificabile alla stregua della nozione indicata dal D.Lgs. n. 206/2005, art. 3 comma 1 lett. a).

¹¹ Di cui al D.Lgs n. 206/2005 art. 33, co. 2, lett. u).

¹² Secondo la S.C. «ove l'avvocato, per ottenere il pagamento

COA competente.

¹⁴ cfr. SS.UU. n. 4485/2018.

55

V OI ITV

no ritenuto che in caso di attività difensiva svolta in più gradi di giudizio, l'avvocato potrebbe proporre:

- Cumulativamente le domande relative al compenso maturato per ciascun grado di giudizio tramite ricorso monitorio¹⁵, nanti il giudice competente secondo le regole della cognizione ordinaria (per valore e territorio), ferma la prevalenza territoriale del foro del consumatore;
- Cumulativamente davanti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo l'avvocato è iscritto¹⁶;
- Rimanendo invece incerta la questione inerente la possibilità di cumulo delle domande di liquidazione ex art. 14 per attività prestate nanti differenti uffici giudiziari in più gradi e fasi del processo e dubbia la facoltà, apparentemente concessa dalla lettera della norma, di proporle separatamente davanti a ciascun ufficio di espletamento delle prestazioni oggetto della domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 150/2011.

Di questi ultimi aspetti sono state investite le Sezioni Unite che, giusta ordinanza n. 16212 del 17.06.2019 della VI Sezione civile, hanno dovuto rispondere ai seguenti quesiti:

- i. Se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi degli artt. 702bis e ss. c.p.c., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per l'attività svolte in più gradi, in un unico processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia, dando così continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore dell'art. 28 L. n. 794/1942;
- ii. o se invece i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra l'art.14/2 D.Lgs. n. 150/2011 e l'art. 637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex art. 637 c.p.c. (con

salvezza del foro del consumatore), restando in ogni caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo.

A fronte di ciò, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4247/2020 hanno affermato il seguente principio di diritto:

"Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 L. n. 794/1942, come modificato dall'art. 34 comma 16 lett. a) D.Lgs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del medesimo decreto e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi di giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa".

Detto principio risulta – e lo ricorda la stessa S.C.– perfettamente in linea con l'orientamento maggioritario formatosi sotto il vigore dell'originario art. 28 L. 794/1942¹⁷.

Lo stesso poi troverebbe ragione nella stessa formulazione dell'art. 28¹⁸, ove, sostiene la S.C., «per "decisione della causa" deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento»¹⁹.

Il principio avrebbe anche un fondamento più profondo, connesso alle stesse peculiarità del procedimento speciale, che – si rammenta – è destinato a concludersi con un provvedimento sottratto alla garanzia del doppio grado di merito.

Questo limite sarebbe bilanciato dalla attribuzione della competenza al giudice che, avendo emesso la decisione definitiva nell'ambito del processo, appare essere quello «particolarmente in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, dovendo per compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto intro-

¹⁵ Ex art. 637 1° comma c.p.c.

¹⁶ Ex art. 637 3° comma c.p.c.

¹⁷ Cfr. SS.UU. n. 4247/2020 pag. 8 sub capo II, punto 4: ove richiamano espressamente Cass. n. 3256/1953, n. 4215/1983, n. 6033/1987, n. 4704/1989, n. 4824/1994, n. 6700/1994 n. 1012/1996, oltre a Cass. n. 13586/1991 erroneamente reputata dai ricorrenti come pronuncia isolata.

¹⁸ Secondo cui "Per la liquidazione delle spese, degli onorari [...] nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura [...] procede ai sensi dell'art. 14 [...]".

¹⁹ Cass. n. 27137/2007.

duttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto (v. per tutte Cass. n. 6033/1987)»²⁰.

Ma non solo.

Le SS.UU. ricordano ancora il principio fissato dall'art. 54/4 lett. a) della legge delega²¹, che ha imposto al legislatore delegato del 2011²² di tener fermi i criteri di competenza già fissati dalla legislazione previgente²³ in virtù del quale il decreto legislativo non avrebbe potuto dettare norme incompatibili con l'indirizzo maggioritario formatosi sotto il vigore della precedente normativa, mentre la eliminazione della competenza funzionale del capo d'ufficio prevista dal vecchio art. 28 (che di fronte all'assenza del doppio grado di giudizio avrebbe costituito garanzia di ponderatezza nella decisione sul compenso) sarebbe stata sostituita dal requisito della collegialità della pronuncia introdotta dal legislatore delegato.

Che la riserva di collegialità per i procedimenti in esame sia "lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l'obiettivo di offrire una risposta adeguata e rispettosa del diritto di difesa alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso", troverebbe conferma nella stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2014, che ha individuato le peculiarità di questo procedimento nella sua snellezza e tendenziale celerità: "alle suddette caratteristiche e alla correlata tutela del diritto di difesa, risponde – secondo le SS.UU. – anche la proponibilità da parte dell'interessato di un unico giudizio in unico grado dinanzi alla Corte d'Appello (cui anzi, la Corte Costituzionale fa espresso riferimento nella sentenza n. 65 del 2014) per chiedere i compensi per attività svolte in più gradi o fasi di un unico processo, di cui la Corte d'Appello sia il giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia".

Detta soluzione sarebbe anche del tutto compatibile con la lettera dell'art. 14/2 che parla di "ufficio adibito

²⁶ Vedasi per tutte Corte Cost. sent. n. 281/2010.

²⁴ Cfr. SS.UU. n. 4247/2020 pag. 19.

pera prestata dall'avvocato".

per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria

opera". L'uso del singolare ("ufficio" e, soprattutto "pro-

cesso"), infatti, secondo le SS.UU. indurrebbe a pensare

Tale soluzione sarebbe anche la più coerente sul piano dell'interpretazione teleologica e sistematica²⁵: "meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi in linea con i principi del giusto processo", che secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale²⁶ comporta la necessità di evitare i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda, fornendo nel contempo una risposta ed esauriente.

Dando poi seguito ai precedenti giurisprudenziali che avevano escluso l'ammissibilità di un frazionamento del credito in plurime azioni ove lo stesso derivi da un unico rapporto obbligatorio²⁷, così come nel caso in cui distinti diritti di credito siano riconducibili ad un unico rapporto di durata tra le parti e ad un unico fatto costitutivo²⁸, salvo un interesse del creditore oggettivamente valutabile²⁹, le Sezioni Unite hanno affermato che *nel procedimento ex art.* 28 L. n. 794/1942³⁰,

²⁵ Cfr. SS.UU. sentenza 4247/2020: "Il giudice che decide la

causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'o-

 ²⁷ Cfr. Cass. SS.UU. n. 23726/2007.
 ²⁸ Cfr. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, Cass. n. 2071472018,
 Cass. n. 26089/2019.
 ²⁹ Cfr. Cass. p. 10177/2015. Cass. p. 23574/2016 ske happa

²⁹ Cfr. Cass. n. 10177/2015, Cass. n. 22574/2016 che hanno individuato un interesse oggettivo alla tutela frazionata del credito e, hanno quindi escluso un abuso del processo da parte dell'attore che a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelarata mediante d.i. per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore.

 $^{^{\}rm 30}$ "Così come modificato dagli artt. 14 e 34 D.Lgs. n. 150/2011".

che, se l'opera è stata prestata in più gradi del processo sia possibile un'azione unitaria e l'ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo e quindi l'ultimo²⁴.

Tale soluzione sarebbe anche la più coerente sul piano dell'interpretazione teleologica e sistematica²⁵: "meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidia-

²⁰ Cfr. giurisprudenza formatasi sotto il vigore del testo originario dell'art. 28, ricordata da SS.UU. n. 4247/2020.

²¹ Legge n. 69/2009.

²² V. D.Lgs. n. 150/2011.

²³ V. Principio della c.d. invarianza delle competenze.

57

G

in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e fasi del processo in favore del medesimo cliente la regola generale deve intendersi quella che la domanda va proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo la controversia. Rispetto a questa, la proposizione di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali è meramente residuale e deve ritenersi percorribile se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.

Ove poi l'attività professionale, cui il compenso si riferisce, sia stata svolta nanti il Giudice di Pace, secondo la S.C. questi sarebbe competente a decidere anche della domanda di accertamento proposta nelle forme del rito speciale³¹.

Se poi il compenso si riferisce all'attività svolta in Cassazione, visto l'art. 14 comma 2 cit.³², l'avvocato potrà proporre la domanda dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio mentre dovrà rivolgersi al giudice di rinvio, in caso di cassazione con rinvio seguita da relativa riassunzione³³.

Quanto infine all'accertamento del compenso spettante per l'attività prestata in sede stragiudiziale, la ratio della norma e la stessa lettera dei commi 1 e 2 dell'art. 14³⁴ inducono a ritenere che l'avvocato non possa utilizzare il rito speciale in oggetto.

Analoga conclusione deve raggiungersi per la liquidazione dei compensi maturati in ambito penale e amministrativo dato che in dette ipotesi il giudice chiamato a decidere del credito professionale sarebbe differente da quello che ha avuto conoscenza dei relativi processi³⁵. In tutti questi casi si reputa che l'unica possibilità per l'avvocato sia quella di ricorrere agli strumenti ordinari e sommari concessi dal codice di rito, non già al rito di cui al combinato disposto degli artt. 28 L. n. 794/1942 e 14 D.Lgs. n. 150/2011.

Secondo le Sezioni Unite, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2014, "tale competenza, infatti – secondo le SS.UU. –, si deve considerare pacificamente esistente, in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore ed il Conciliatore, anche in assenza della collegialità, potendosi desumere che [...] nel caso del Giudice di Pace, non è la riserva di collegialità lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo, perchè in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della controversia, caratteristiche che per la Corte Costituzionale sono identificative del procedimento speciale".

³¹ Cfr. art. 14 comma 2° D.Lgs. n.150/2011 "È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale".

³² Che fa riferimento allo "*ufficio giudiziario di merito*" con ciò escludendo la possibilità di utilizzare il procedimento speciale dinanzi alla Corte di Cassazione.

³³ Cfr. SS.UU. 4247/2020 e ivi citata Cass. 1.8.2008 n. 20930.

³⁴ Cfr. 1° comma che limita l'ipotesi a controversie relative a "prestazioni giudiziali" e 2° comma che parla di "ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".

³⁵ Cfr. Cass. n. 15138/2018 e per le competenze in ambito amministrativo C.Cost. n. 6972008.